

§ 1.6.b - R.R. 7 febbraio 2012, n. 1.

Disciplina dei canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche.

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 15/02/2012)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione degli articoli 91 comma 1 lettera g) e 101 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 ("Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"), i canoni di concessione relativi all'utilizzo di acque pubbliche.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque sotterranee: le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;

b) acque subalvee: gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

c) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica determinato, ove applicabile, in relazione alla portata media concessa, alla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno oppure alla superficie irrigata;

d) portata media concessa: valore medio del prelievo consentito, espresso in moduli (1 modulo = 100 litri/secondo) oppure litri/secondo, rapportato al volume complessivamente prelevabile nell'anno oppure nel periodo di concessione, se quest'ultimo è di durata inferiore;

e) uso igienico e assimilati: riguarda l'utilizzo delle acque destinate per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo a impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non altrimenti previsti;

f) uso industriale: riguarda le acque direttamente connesse con il processo produttivo, escluse le acque utilizzate da imprese artigiane e agricole, indicate rispettivamente dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato" e all'art. 2135 del codice civile.

Art. 3. (Tipologie d'uso dell'acqua pubblica)

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

- a) irriguo;
- b) potabile;
- c) industriale;
- d) piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico;
- e) idroelettrico e forza motrice; (1)
- f) igienico e assimilati.

Art. 4. (Libero utilizzo)

1. È garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come definiti dall'art. 93 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n.1775 ("Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"), da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo.

TITOLO II DISCIPLINA DEI CANONI

Art. 5. (Canone)

1. L'utilizzo di acque pubbliche è sottoposto al pagamento di un canone annuo che decorre dalla data dell'atto di concessione, anche qualora l'utente non faccia uso, in tutto o in parte, delle concessioni.

2. Il canone annuo è determinato in base alle tipologie d'utilizzo previste dall'articolo 3.

3. La decadenza, la revoca totale e la rinuncia totale comportano l'esclusione dall'obbligo di pagamento del canone di concessione e decorrono dall'annualità successiva alla data di comunicazione del provvedimento.

4. Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dell'autorità concedente.

5. Le variazioni in diminuzione del canone di concessione decorrono dall'annualità successiva alla data di comunicazione della riduzione.

Art. 6. (Usi promiscui)

1. Alle concessioni di derivazioni ad uso promiscuo dell'acqua a fini irrigui e idroelettrici da parte del medesimo utente, si applica il canone più elevato.

2. Alle concessioni di derivazioni ad uso promiscuo dell'acqua a fini potabili e idroelettrici, da parte del medesimo utente, si applica la somma dei canoni previsti per ogni singola tipologia d'impiego.

3. Negli altri casi di derivazione destinata ad uso promiscuo, esercitata dal medesimo utente e finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale, dello stesso impianto o della stessa rete, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificata per tipologia d'uso.

Art. 7. (Determinazione dei canoni)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 gli importi unitari dei canoni, in relazione alle tipologie d'uso indicate all' articolo 3, sono i seguenti:

a) irriguo:

1) 52,00 Euro per modulo di portata media concessa in caso di tipo irriguo;

2) 0,50 Euro per ogni ettaro di superficie irrigua in caso di tipo irriguo a bocca non tassata;

b) potabile: 2.200,00 Euro per modulo di portata media concessa;

c) industriale: 16.100,00 Euro per ogni modulo di portata media concessa;

d) piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico: 370,00 Euro per ogni modulo di portata media concessa;

e) idroelettrico: 16,00 Euro per ogni kW di potenza nominale

media concessa;

f) igienico e assimilati: 1.100,00 Euro per ogni modulo di portata media concessa.

Art. 8. (Canoni minimi ricognitori)

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 i canoni non possono essere inferiori ai seguenti importi:

- a) irriguo: 30,00 Euro;
- b) potabile: 370,00 Euro;
- c) industriale: 2.200,00 Euro;
- d) piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico: 135,00 Euro;
- e) idroelettrico: 200,00 Euro;
- f) igienico e assimilati: 135,00 Euro.

Art. 9. (Triplicazione del canone)

1. L'importo del canone annuo dovuto, anche quello minimo ricognitorio di cui all'articolo 8, è triplicato nel caso in cui l'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, sia assentito per usi diversi da quello potabile.

2. Sono escluse dalla triplicazione di cui al comma precedente:

- a) le concessioni a uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto;
- b) le concessioni rilasciate a imprese alimentari, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, quando la qualità dell'acqua possa modificare la salubrità del prodotto finale.

Art. 10. (Esenzioni e riduzioni dal pagamento del canone)

1. Sono esenti dal pagamento del canone:

a) i prelievi non superiori a 0,7 litri/secondo per l'uso igienico e potabile, per l'innaffiamento di orti e giardini inservienti direttamente ai titolari della concessione e alle loro famiglie, per l'abbeveraggio del bestiame e per ogni altro uso connesso agli stretti fabbisogni familiari, escluso ogni altro uso, anche parziale, per attività economica, imprenditoriale o commerciale da parte di utenza non servita da pubblico acquedotto, nonchè per uso irriguo;

b) i prelievi non superiori a 0,2 litri/secondo per fini esclusivamente didattici.

2. Il canone è ridotto quando parte dell'acqua concessa per altri usi è destinata allo scopo di estinguere un incendio, effettuato dall'Autorità competente. Il funzionario che dirige l'opera di spegnimento rilascia al titolare della concessione di derivazione apposita certificazione attestante la quantità di acqua prelevata e il periodo di utilizzo. La quantità di acqua risultante da tale certificazione non è conteggiata ai fini del pagamento del canone di concessione.

Art. 11. (Versamento)

1. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

2. La prima annualità del canone di concessione o dei relativi aumenti sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio dei relativi provvedimenti dell'autorità concedente.

3. Nel caso di concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, oppure di quelle rilasciate in

corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. A tal fine la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

4. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data di notifica della rinuncia.

5. Coloro che hanno presentato domande in sanatoria per derivazioni in atto o incrementi delle portate di derivazioni già concesse, ancora all'esame degli uffici competenti, sono tenuti al pagamento di un indennizzo annuo pari al canone.

6. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

7. L'importo complessivo del canone, eventualmente maggiorato degli interessi per il ritardato pagamento, può essere arrotondato all'unità di Euro.

Art. 12. (Aggiornamento periodico del canone)

1. I canoni sono aggiornati periodicamente in conformità alle norme vigenti.

Art. 13. (Ritardato pagamento)

1. Il pagamento del canone eseguito oltre il termine previsto comporta, se effettuato volontariamente, il versamento contestuale degli interessi legali, calcolati in dodicesimi, maturati dalla data di scadenza al saldo. A tal fine la frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero.

Art. 14. (Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva è effettuata ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note

(1) Lettera così modificata dall'art. 19 della r.r. 28 dicembre 2017, n. 6 .